



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

### Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351

Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)

Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)

Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

**Ai Clienti in indirizzo  
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 01 febbraio 2023.

**Oggetto: CCNL Commercio Confcommercio – Protocollo straordinario: Una tantum e AFAC.**

Si segnala che nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL scaduto le parti hanno sottoscritto un protocollo straordinario di settore che prevede la corresponsione di:

- Una Tantum
- Acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC)

### UNA TANTUM

A favore dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'intesa (12 dicembre 2022) è stabilita l'erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum pari a 350,00 euro per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali. Tale somma va riconosciuta in due tranches:

- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

Gli importi una tantum per i vari livelli contrattuali risultano i seguenti

Livelli	UT 1.1.2023	UT 1.3.2023
Quadri	347,22	260,42
I	312,78	234,58
II	270,56	202,92
III	231,25	173,44
IV	200,00	150,00
V	180,69	135,52
VI	162,22	121,67
VII	138,89	104,17

Operatori di Vendita	UT 1.1.2023	UT 1.1.2023
I	188,79	141,60
II	158,50	118,88

Si segnala che l'erogazione in commento:

1. non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale;
2. deve essere erogata pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo gennaio 2020 – dicembre 2022 (vacanza contrattuale).
3. al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale spetta riproporzionata in base all'orario di lavoro svolto nei 36 mesi di vacanza contrattuale.
4. per i rapporti di lavoro a termine, l'importo va calcolato con i medesimi criteri di proporzionalità.
5. spetta anche ai lavoratori in forza al 12/12/2022 che cesseranno prima della erogazione delle due tranche (gennaio e marzo). A questi lavoratori va erogato tutto l'importo con la busta paga di cessazione.

#### ANTICIPO FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI

Viene disposta, a partire dal 1° aprile 2023, l'erogazione di una somma pari a 30,00 euro lordi mensili per il IV livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli di inquadramento, quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali

Gli importi quale acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali per i vari livelli risultano i seguenti:

Liv.	Acconto 1.4.2023 AFAC Elemento paga 84
Quadri	52,08
I	46,92
II	40,58
III	34,69
IV	30,00
V	27,10
VI	24,33
VII	20,83
Operatori di Vendita	Acconto 1.4.2023 AFAC Elemento paga 84
1ª Categoria	28,32
2ª Categoria	23,78

Le Parti precisano che per gli importi corrisposti a livello aziendale a titolo di futuri aumenti contrattuali sono confermate le previsioni di cui all'art. 216 "Assorbimenti" del vigente CCNL, per cui: "In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore. Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai conti-atti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.